

POSITION PAPER SULLE BORSE PER ALIMENTI SFUSI
(nuova legge sulle borse di plastica)

Con riferimento a quanto comunicato - anche a seguito di articoli pubblicati sui media - da talune aziende trasformatrici ai propri clienti (per cui sarebbero consentiti a fini di igiene o per alimenti sfusi sacchi in plastica tradizionale, purché con spessori superiori a 15 micron), Assobioplastiche ritiene utile ribadire la propria posizione sul punto:

1. **l'Associazione è dell'avviso che le borse di plastica utilizzabili a fini di igiene o per alimenti sfusi siano esclusivamente quelle ultraleggere (sotto i 15 micron) compostabili e biobased:** l'impiego a fini di igiene o per alimenti sfusi è infatti contemplato dal Legislatore solo nell'ambito della definizione di borse ultraleggere (per le quali sono richieste appunto dette caratteristiche dall'art. 226 ter TUA) e non a caso solo per esse viene richiesta l'idoneità alimentare. Sopra i 15 micron per il Legislatore scatta la diversa funzione del trasporto (quindi peraltro la borsa deve essere comunque compostabile se monouso). Anche nel sistema della direttiva 2015/720 le possibili deroghe (non introdotte dall'Italia) dagli obiettivi di riduzione previste in relazione alle borse per alimenti sfusi sono ammissibili solo sotto i 15 micron (ultraleggere), perché sopra si ricade appunto nel diverso campo degli shopper (che vanno obbligatoriamente ridotti);
2. **la conferma dal Ministero dell'Ambiente:** una recente circolare ministeriale nell'elencare in positivo le tipologie di "**BUSTE DI PLASTICA COMMERCIALIZZABILI**" non contempla i sacchetti in plastica tradizionale con spessore superiore a 15 micron per alimenti sfusi (<http://www.minambiente.it/comunicati/shopper-ecco-la-circolare-ministeriale-intepretativa>). Il che ad avviso di Assobioplastiche conferma la bontà della tesi di cui al punto 1 (a fini di igiene o per alimenti sfusi le borse di plastica devono essere ultraleggere e possedere caratteristiche di compostabilità e rinnovabilità);
3. **la volontà del Parlamento:** ulteriore conferma di tale tesi proviene dal Parlamento che ha espresso la chiara volontà politica di ridurre tutte le borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diverse da quelle "*compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile*" [art. 4 L. n. 170/2016 – legge di delegazione europea 2015, comma 2, lett. c)]. Per cui consentire a tali fini sacchi in plastica tradizionale con spessori superiori a 15 micron violerebbe anche manifestamente le chiare indicazioni del Parlamento. Inoltre lo stesso decreto Mezzogiorno chiarisce sul punto che "*possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile (...)*" (art. 226 ter TUA introdotto dal d.l. Mezzogiorno);

4. **la legge punisce i tentativi di elusione:** Assobioplastiche ricorda infine che la legge punisce con sanzione aggravata sino a 100.000 euro l'ipotesi di "*utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi*" di legge (art. 261 TUA), tra cui ad avviso dell'Associazione ricade anche il posizionamento sopra i 15 micron di buste tradizionalmente sotto i 15 micron, al solo fine di sottrarsi alle caratteristiche di compostabilità e rinnovabilità. Tale stratagemma appare infatti elusivo degli obblighi di legge e porterebbe paradossalmente (visto l'innalzamento degli spessori) all'aumento e non alla diminuzione delle materie prime utilizzate nella produzione dei sacchetti, contrariamente allo scopo ambientale della normativa (che spinge per la riduzione e non per l'aumento degli spessori dei prodotti monouso). Inoltre, detto innalzamento e "ritorno" alla plastica tradizionale vanificherebbe l'ulteriore scopo del Legislatore di consentire la circolazione dei soli sacchetti monouso idonei per la raccolta e il riciclo dell'umido. Tale RD e riciclo sarebbero quindi nuovamente ostacolati dal fatto di consentire l'ulteriore indebita commercializzazione di sacchetti monouso in plastica tradizionale, che inquinano la filiera dell'umido;
5. **conclusioni:** visti gli approfondimenti specifici di cui ai punti precedenti, Assobioplastiche ritiene che, anche al fine di incentivare la RD e il riciclo della FORSU, le buste monouso (tali sono sicuramente tutte quelle sotto i 60 micron) - siano esse fornite a fine di igiene o per alimenti sfusi, siano esse fornite per il trasporto di merci già imballate - ricadano nella categoria dei prodotti che devono essere in ogni caso biodegradabili e compostabili. Letture diverse non sembrano in linea né con i testi e lo spirito della legge, né con le suddette circolari.

Assobioplastiche, da sempre interessata alla legalità del settore e al contrasto delle pratiche in violazione o elusive della legge, provvederà dunque, a tutela di tutto il comparto e dei propri soci, a segnalare alle competenti autorità i comportamenti scorretti anche nel settore delle borse di plastica a fini di igiene o per alimenti sfusi.